



DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 83 DEL 25 NOV. 2016

Oggetto: Art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. Conferimento incarico alla Dott.ssa Calì Gisella quale Esperto Consulente del Sindaco in organizzazione e gestione di grandi eventi culturali e di promozione turistica del territorio.

IL SINDACO del Comune di Pachino

Premesso che l'ordinamento degli Enti locali attribuisce agli enti ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche, spesso non in possesso degli Amministratori locali e del Sindaco;

Atteso che una effettiva politica di promozione del territorio, sia in termini di creazione di eventi culturali, sia in termini di incremento del turismo attraverso lo svolgimento di attività di promozione dello stesso, offre certamente un volano per lo sviluppo economico e sociale;

Considerato che le problematiche connesse all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi in materia culturale e turistica impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare specifica professionalità di ottimizzazione ed efficientamento di tali servizi;

Precisato che l'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni riserva al Sindaco la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti-consulenti estranei all'amministrazione;

Dato atto che la scelta dell'esperto-consulente è fondata sul constatato possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle funzioni nelle suddette materie, come si evince anche dal curriculum vitae agli atti;

Considerato, altresì, che alla luce del proprio curriculum vitae e della conoscenza personale e diretta la Dott. ssa Gisella Cali , nata a Noto (SR) lo 08/12/1973 e residente a Pachino (SR) in Viale Aldo Moro n. 74, è oggettivamente dotata di notevole professionalità concernenti le procedure amministrative volte a fornire la consulenza in ottimizzazione ed efficientamento della gestione di grandi eventi culturali e della promozione turistica del territorio, avuto riscontro della sua esperienza professionale avendo svolto anche per più di due anni le funzioni di Assessore con delega alle funzioni di cui al presente incarico, e che lo stesso, all'uopo contattata, ha manifestato la disponibilità ad offrire la propria consulenza;

Evidenziato che il summenzionato apporto di contributo professionale si pone in linea con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Preso atto della sentenza della Corte dei Conti , sezione giurisdizionale per la Regione siciliana 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, n. 334/a/2208, con la quale:

- È ribadito che ai sensi dell'art. 15, lett. "O" dello Statuto, la Regione siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- È affermata che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 (oggi art. 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000), recepito dalla legge regionale n. 48/1991, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che il legislatore regionale ha posto limiti numerici alla facoltà del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune;

Dato atto che, nella fattispecie, non può nominare non più di due esperti e con la presente nomina tale limite non è superato;

Ribadito che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di dimostrata esperienza professionale;

Vista, altresì, la circolare 11-03-2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, che esclude dall'utilizzo delle procedure comparative e dall'obbligo di pubblicità la scelta del collaboratore nelle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere ad un incarico diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15-03-1963 n. 16 "Norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la L.R. 23-12-2000 n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Considerato, altresì, che alla luce del proprio curriculum vitae e della conoscenza personale e diretta la Dott. ssa Gisella Calì, nata a Noto (SR) lo 08/12/1973 e residente a Pachino (SR) in Viale Aldo Moro n. 74, è oggettivamente dotata di notevole professionalità concernenti le procedure amministrative volte a fornire la consulenza in ottimizzazione ed efficientamento della gestione di grandi eventi culturali e della promozione turistica del territorio, avuto riscontro della sua esperienza professionale avendo svolto anche per più di due anni le funzioni di Assessore con delega alle funzioni di cui al presente incarico, e che lo stesso, all'uopo contattata, ha manifestato la disponibilità ad offrire la propria consulenza;

Evidenziato che il summenzionato apporto di contributo professionale si pone in linea con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Preso atto della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, n. 334/a/2208, con la quale:

- È ribadito che ai sensi dell'art. 15, lett. "O" dello Statuto, la Regione siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- È affermata che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 (oggi art. 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000), recepito dalla legge regionale n. 48/1991, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che il legislatore regionale ha posto limiti numerici alla facoltà del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune;

Dato atto che, nella fattispecie, non può nominare non più di due esperti e con la presente nomina tale limite non è superato;

Ribadito che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di dimostrata esperienza professionale;

Vista, altresì, la circolare 11-03-2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, che esclude dall'utilizzo delle procedure comparative e dall'obbligo di pubblicità la scelta del collaboratore nelle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere ad un incarico diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15-03-1963 n. 16 "Norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la L.R. 23-12-2000 n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Regolamento uffici e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di incaricare per la durata di anni 1 (uno), a partire dalla data di assunzione del presente provvedimento, la Dott. ssa Gisella Cali, nata a Noto (SR) lo 08/12/1973 e residente a Pachino in Viale Aldo Moro n. 74, C.F. CLA GLL 73T48 F943C, quale esperto-consulente del Sindaco in organizzazione e gestione di grandi eventi culturali e di promozione turistica del territorio, con funzioni di assistenza agli organi amministrativi e al Sindaco al fine del miglioramento delle performance delle attività culturali promosse dall'Ente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992 n. 7 e ss.mm.ii.;


2) Che per il predetto incarico è stato concordato un compenso forfettario annuo lordo onnicomprensivo di €. 5.000,00 rientrante nelle previsioni di cui all'art. 14, comma 5, della citata L.R. n. 7/92;

3) Di sottoscrivere con la predetto professionista il disciplinare di incarico il cui schema è allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante;

4) Di dare mandato al Responsabile di Servizio del IX Settore Dott. ssa Magro, di adottare il relativo impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento;

5) Di notificare il presente atto all'interessata, disporre la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Segretario generale, agli Assessori comunali ed ai Responsabili di P.O., all'ufficio di segreteria per la registrazione e la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

IL SINDACO
BRUNO ROBERTO




CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di Novembre in Pachino, il Comune di Pachino rappresentato dal Sindaco Dott. Roberto Bruno

Instaura

Giusta Determinazione Sindacale n. _____ del _____ con la Dott. ssa Gisella Calì, nata a Noto (SR) lo 08/12/1973 e residente a Pachino in Viale Aldo Moro n. 74, C.F. CLA GLL 73T48 F943C, di esperto-consulente in materia di "Organizzazione e gestione di grandi eventi culturali e di promozione turistica del territorio", ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992 n. 7 e ss.mm.ii.,

Art. 1) Obiettivo dell'incarico:

L'incarico consiste nello svolgimento dell'attività descritta nel successivo art. 2 funzionalmente collegata al raggiungimento del seguente obiettivo: "Organizzazione e gestione di grandi eventi culturali e di promozione turistica del territorio".

Art. 2) Natura ed oggetto dell'incarico:

L'incarico deve intendersi, ad ogni effetto, di consulenza professionale esterna che, prescindendo da obblighi di presenza fisica, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Comune. Il Consulente svolgerà l'incarico conferito, attesa la natura fiduciaria, in rapporto diretto con il Sindaco e le strutture comunali di riferimento, pur non essendo assoggettato gerarchicamente né disciplinarmente, al Comune conferente.

L'attività professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico è la seguente: Consulenza in materia di "Organizzazione e gestione di grandi eventi culturali e di promozione turistica del territorio". In nessun caso sono conferiti al Consulente poteri di formazione di atti con valenza verso l'esterno e/o l'esercizio di funzioni pubbliche anche di rappresentanza.

Art. 3) Modalità e tempistica dell'espletamento dell'incarico:

Il Collaboratore svolgerà la prestazione personalmente, con elevata autonomia organizzativa ed operativa, negli orari e con i tempi che determinerà per il migliore espletamento ed in base agli obiettivi da perseguire.

Le modalità di esecuzione saranno concordate con il Sindaco al solo fine del coordinamento funzionale con le azioni svolte dalla struttura medesima.

La stessa attività, in nessun caso, potrà essere considerata come svolta alle dipendenze dell'Amministrazione comunale.

Il Consulente potrà utilizzare le risorse strumentali messe a disposizione del Comune nei limiti necessari per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Il Consulente svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusiva, ed è tenuto all'osservanza delle regole in materia di segreto d'ufficio così come definito dai contenuti del contratto Enti Locali.

Il Consulente potrà intrattenere rapporti professionali con soggetti diversi dal Comune a condizione che non si configurino conflitti di interessi e che non creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune medesimo.

Il Consulente dovrà presentare al Sindaco una relazione semestrale e/o finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi eventualmente raggiunti.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Eventuali iniziative che comportino oneri finanziari a carico del Comune dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Le presenti clausole rivestono per il Comune carattere essenziale e la loro violazione potrà dare luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 4) Durata dell'incarico:

Il presente rapporto di collaborazione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di avvenuta sottoscrizione del provvedimento sindacale di nomina. Si precisa che lo stesso rapporto decadrà automaticamente, in ogni caso, con espressa revoca e comunque con il venir meno del mandato sindacale senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5) Compenso:

L'incarico è conferito con la corresponsione di un compenso forfettario annuo lordo onnicomprensivo di €. 5.000,00 che sarà corrisposto a prestazione svolta.

Art 6) Adempimenti relativi alla privacy:

Il Consulente nominato è incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il Consulente, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza l'Amministrazione comunale di Pachino al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico affidato.

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione comunale, vengono trattati in modo lecito e corretto e per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

Art. 7) Risoluzione del contratto:

Nel caso in cui il Consulente decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione con preavviso di venti giorni; qualora il Comune intende risolvere il contratto, dovrà darne comunicazione al Consulente con preavviso di almeno quindici giorni.

Oltre che per scadenza del termine concordato, il contratto cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Art. 8) Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro:

Al Consulente sarà consentito l'accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro secondo le modalità previste per i dipendenti in servizio presso il Comune di Pachino.

Art. 9) Registrazione:

Alla registrazione del presente disciplinare di incarico si provvederà in caso d'uso.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico.

Il Consulente
Dott.ssa Gisella Cali

Il Sindaco
Dott. Roberto BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal 25 NOV. 2016. n. 2874

Pachino, li 25 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il Responsabile di P.O.
del settore "Affari Generali"
Intr. Dir. vo Amm. vo **Mariano TUSA**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal
25 NOV. 2016 al 10 DIC. 2016 e che contro di essa nessun reclamo e/o
nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE
